

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: COCIANCICH)

Roma, 31 maggio 2017

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (n. 413)

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è adottato in attuazione della delega conferita con la legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), per il recepimento della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta MiFID II), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (cosiddetto MiFIR), come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033;

considerato, inoltre, che la predetta legge di delegazione europea 2014 prevede all'articolo 9, specifici principi e criteri direttivi di delega finalizzati a semplificare e ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati, nonché a garantire efficienza ed efficacia all'azione di vigilanza dei mercati degli strumenti finanziari, in coordinamento con le disposizioni della legislazione dell'Unione;

rilevato che lo schema di decreto legislativo prevede le seguenti disposizioni principali:

- l'articolo 1 interviene sul Testo unico di intermediazione finanziaria (TUF – decreto legislativo n. 58 del 1998), modificando le definizioni di cui all'articolo 1, secondo quanto prescritto dalla direttiva MiFID II e dal regolamento MiFIR. Inoltre viene modificata la disciplina dell'istituto della segnalazione delle violazioni (cosiddetto *whistleblowing*), allo scopo di adottare una disciplina unitaria e organica nell'ambito del sistema finanziario, mediante l'abrogazione degli articoli 4-*octies* e 4-*novies* e la loro rifusione nei due nuovi articoli 4-*undecies* e 4-*duodecies*, concernenti rispettivamente il *whistleblowing* interno (segnalazioni interne ai soggetti intermediari) ed esterno (segnalazioni alle autorità di vigilanza);

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

- all'articolo 2, i commi da 1 a 10 modificano la Parte II del TUF, dedicato alle disposizioni generali e si ridefinisce il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza.

Per quanto attiene alla vigilanza regolamentare, si affida alla Banca d'Italia la disciplina di alcuni obblighi dei soggetti abilitati alla prestazione di servizi e attività di investimento e alla gestione collettiva del risparmio, con riferimento all'organizzazione interna e al governo societario, quali i requisiti di organizzazione, i sistemi di remunerazione e di incentivazione, l'*audit* interno, la responsabilità dell'alta dirigenza e l'esternalizzazione di funzioni operative importanti, di servizi o di attività.

Dall'altro lato, si affida alla Consob la disciplina della prestazione di servizi e attività di investimento e della gestione collettiva del risparmio, con riferimento agli aspetti pratici e operativi, con particolare riguardo – tra l'altro – alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e attività di investimento e della gestione collettiva del risparmio, nonché al trattamento dei reclami, alla gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, e alla conoscenza e competenza delle persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela.

In tal modo si riorganizzano i poteri di vigilanza informativa, di ispezione e di intervento delle autorità, in analogia ai poteri attribuiti dal regolamento MiFIR alle competenti Autorità nazionali ed europee (ESMA ed EBA) in tema di *product intervention*, al fine di proibire la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di strumenti finanziari e depositi strutturati, e l'esercizio di attività o pratiche finanziarie, ritenuti pregiudizievoli per la tutela degli investitori, l'ordinato funzionamento dei mercati e la stabilità del sistema finanziario;

- i commi da 11 a 53 dell'articolo 2 modificano il Titolo II della Parte II del TUF dedicato ai servizi e alle attività di investimento;

- l'articolo 3, comma 1, reca modifiche alla Parte III del TUF in materia di disciplina dei mercati, mentre i successivi commi da 2 a 13 del medesimo articolo, modificano diverse disposizioni del TUF introdotte dal decreto legislativo n. 176 del 2016 di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 909/2014 sul miglioramento del regolamento dei titoli successivo alla compravendita e al regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;

- l'articolo 4 modifica gli articoli 98-*sexies*, 99, 100-*ter* e 114 relativi alla disciplina degli emittenti, in funzione delle modifiche apportate alle Parti I, II e III del TUF. In particolare, viene novellata la disciplina dell'*equity crowdfunding* al fine di estenderlo a tutte le piccole e medie imprese, in attuazione della legge di bilancio 2017, mentre tale raccolta di capitali mediante portali *online*, era in precedenza riservata alle sole *start-up* innovative e PMI innovative. Le modifiche rispondono anche allo scopo di coordinandone la disciplina con le norme della direttiva MiFID II e del regolamento MiFIR;

- l'articolo 5 riordina la disciplina sanzionatoria al fine di renderla aderente con quanto disposto dalla MiFID II, dal MiFIR e dalle norme di delega;

- l'articolo 6 reca integrazioni e modifiche all'articolo 201 del TUF, relativamente alla disciplina di funzioni e attività degli agenti di cambio, anche in

relazione alla nuova disciplina MIFID. In particolare, si prevede che gli agenti di cambio, purché iscritti nel ruolo unico nazionale, possano svolgere anche consulenza in materia di servizi di investimento;

- l'articolo 7 sostituisce il vigente Allegato al TUF, riproducendo il contenuto dell'Allegato I della direttiva MiFID II, recante l'elenco dei servizi, delle attività e degli strumenti finanziari;

- l'articolo 8 provvede alla riformulazione del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB -Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), recante norme in materia di libera prestazione di servizi nel settore bancario. In particolare, si prevede che le banche extracomunitarie che desiderino operare in Italia senza stabilirvi succursali devono ottenere, a determinate condizioni, una autorizzazione della Banca d'Italia per lo svolgimento di servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori;

- l'articolo 9 reca varie modificazioni alle norme contenute nel testo unico delle leggi sul debito pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003. In particolare, viene adeguata la definizione di strumenti finanziari, prevedendo un riferimento specifico al nuovo Allegato I del TUF;

- l'articolo 10 contiene le disposizioni transitorie, mentre l'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria;

valutata la congruità delle predette disposizioni dello schema di decreto legislativo, ai fini di una corretta attuazione della direttiva MiFID e del regolamento MiFIR, e dei principi e criteri direttivi specifici della delega conferita con la legge di delegazione europea 2014,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Roberto Cociancich